




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Fascicolo del testo e degli emendamenti

Ddl n. 698/A

*“Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio
delle attività della subacquea industriale.”*

Vice Segreteria generale
Ufficio per il coordinamento
dell’attività legislativa

12 aprile 2016
XVI Legislatura, 12 aprile 2016

ITER LEGISLATIVO

- Disegno di legge n. 698 – *“Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Lentini, Cascio S., Currenti, Leanza, Nicotra, Ruggirello, Sammartino, Sudano il 4 febbraio 2014. Trasmesso alla Commissione ‘Cultura, Formazione e Lavoro’ (V) l’11 febbraio 2014.
- Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 142 del 18 marzo 2014, n. 164 del 17 giugno 2014, n. 188 del 7 ottobre 2014, n. 196 del 12 novembre 2014, 260 del 28 luglio 2015.
- Deliberato l’invio in Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 196 del 12 novembre 2014.
- Parere reso dalla Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 213 del 16 luglio 2015.
- Esitato per l’Aula nella seduta n. 260 del 28 luglio 2015.
- Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 279 del 30 settembre 2015 e n. 282 del 13 ottobre 2015.
- Rinvio in Commissione nella seduta d’Aula n. 282 del 13 ottobre 2015.
- Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 289 del 15 dicembre 2015, n. 290 del 16 dicembre 2015 e 291 del 16 dicembre 2015.
- Relatore: on. Marcello Greco.
- Relazione svolta nella seduta n. 325 del 5 aprile 2016.
- Votato il passaggio agli articoli nella seduta n. 326 del 6 aprile 2016.
- Termine per la presentazione degli emendamenti giovedì 7 aprile 2016 alle ore 13:00.

Testo del disegno di Legge

Art. 1.

Generalità e definizioni

1. Ai sensi degli articoli 14 e 17 dello Statuto ed in conformità con i principi del vigente ordinamento comunitario, la Regione disciplina i contenuti ed i percorsi formativi finalizzati al conseguimento delle qualifiche per l'esercizio delle attività professionali nella subacquea industriale, come definite dai successivi commi del presente articolo.

2. Per gli effetti di cui alla presente legge, sono definiti 'Sommozzatori e lavoratori subacquei' (Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT 62160) coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime *inshore* ed *offshore* o interne.

3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le attività subacquee svolte:

a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro;

b) per fini di ricerca, o di attività scientifica o culturale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori, ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedono abilitazioni specifiche, oppure si svolgano a profondità superiori a -30 metri;

c) dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile e alle istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo o dal corpo di appartenenza.

4. Tutte le operazioni subacquee di cui alla presente legge devono essere conformi alle prescrizioni e linee guida fissate dalla normativa UNI 11366/2010 "Norme per la sicurezza e la tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria". Rimane ferma l'applicazione delle norme statali e comunitarie in materia di esercizio della professione, dell'attività d'impresa nel settore, di affidamento di lavori ed incarichi e le relative norme tecniche di attuazione. Per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche e integrazioni.

Elenco degli Emendamenti

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
1.1	L'articolo è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	
1.3	Il comma 1 è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	
1.4	Il comma 2 è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	
1.5	Il comma 3 è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	
1.6	Il comma 4 è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	
1.2	Il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Rimane ferma l'applicazione delle norme statali e comunitarie in materia di esercizio della professione, dell'attività d'impresa nel settore, di affidamento di lavori ed incarichi e le relative norme tecniche di attuazione. Per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche e integrazioni."	Lentini Greco M. Picciolo	

VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:

Approvato

Approvato con emendamenti

Non Approvato

Testo del disegno di Legge

Art. 2.

Titoli e percorsi formativi

1. I percorsi formativi di cui alla presente legge si articolano in tre livelli di qualificazione correlati alle attività di cui al comma 2 dell'articolo 1:

a) di primo livello (*inshore diver*), o “sommozzatore”;

b) di secondo livello (*offshore air diver*), detto anche di categoria “TOP UP”;

c) di terzo livello (*offshore sat diver*), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione).

2. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera a) sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo con immersioni fino ad una profondità massima di -30 metri.

3. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera b) sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di -50 metri (Top Up).

4. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera c) sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo a profondità superiori ai -50 metri (Alto fondale).

5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 sono altresì tenuti ad essere in possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (*diver medic*), prima del conseguimento finale del titolo formativo.

6. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 2 è necessario disporre di una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco.

7. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 3 è necessario disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. Ove previsto va integrata la presenza sull'unità di appoggio di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per prestare supporto alle attività sommozzatorie (salto in camera).

8. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 4 è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa e camera di decompressione. L'impianto deve essere adeguatamente certificato e sottoposto a manutenzione conformemente a quanto richiesto dalle società di classificazione competenti in PVHO (recipienti resistenti a pressione presieduti/abitati).

Elenco degli Emendamenti

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
2.1	L'articolo è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	
2.2	Il comma 1 è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	
2.3	Il comma 2 è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	
2.4	Il comma 3 è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	
2.5	Il comma 4 è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	
2.6	Il comma 5 è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	
2.7	Il comma 6 è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	
2.8	Il comma 7 è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	
2.9	Il comma 8 è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	

VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:

Approvato

Approvato con emendamenti

Non Approvato

Testo del disegno di Legge

Art. 3.

Attività formative sul territorio regionale

1. Al fine di incrementare i livelli di occupabilità e la qualificazione della manodopera, corrispondendo alle oggettive esigenze del mercato del lavoro, la Regione promuove interventi a carattere formativo per l'esercizio delle attività della subacquea industriale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi alle prescrizioni e linee guida fissate dall'allegato B per la normativa UNI 11366/2010 "Norme per la sicurezza e la tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria", nonché al Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati anche mediante impiego di risorse di provenienza extraregionale all'uopo idonee (FSE), secondo i limiti e con le modalità indicate dai relativi atti di programmazione.

4. Rimane salva la facoltà per i centri accreditati di attivare corsi ed attività senza oneri per la Regione, fermo restando il rispetto degli *standards* formativi previsti dalla presente legge.

5. I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione professionale ai sensi della vigente disciplina e sono riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE sull'intero territorio comunitario.

Elenco degli Emendamenti

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
3.1	L'articolo è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	
3.3	Il comma 1 è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	
3.4	Il comma 2 è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	
3.2	Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standards internazionalmente riconosciuti, in riferimento ai tempi di immersione e di fondo e alle attività in acqua, dall'International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)."	Lentini Greco M. Picciolo	
3.5	Il comma 3 è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	
3.6	Il comma 4 è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	
3.7	Il comma 5 è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	

VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:

Approvato

Approvato con emendamenti

Non Approvato

Testo del disegno di Legge

Art. 4.

Incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Repertorio telematico dei soggetti formati

1. Al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro dei titoli formativi conseguiti ed il loro riconoscimento in sede internazionale (con riferimento EQF alla qualifica n. 6216 in raccordo con la Classificazione Internazionale delle professioni 'ISCO-88Com' - qualifica equivalente al numero 7.2.1.6. "*Underwater workers*"), il Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento e dei Servizi ed Attività formative dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, promuove la pubblicazione e l'aggiornamento sul proprio sito *internet* di un repertorio telematico dei soggetti formati nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3 della presente legge, recante gli estremi dei titoli conseguiti secondo il livello di qualificazione di cui all'articolo 2, e le informazioni di contatto.

2. L'iscrizione e la cancellazione dal repertorio avvengono dietro istanza degli interessati, corredata dalla documentazione relativa ai titoli formativi e dall'autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali.

3. La gestione e la tenuta del repertorio è operata dagli uffici del Dipartimento del lavoro nell'ambito delle ordinarie dotazioni d'istituto, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.

4. L'iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio all'iscritto di una *card* nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione.

5. L'iscrizione al Repertorio di cui al presente articolo è libera e viene consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza, ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE. I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli *standards* di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge.

6. Il decreto di cui all'articolo 5 comma 1 della presente legge disciplina le modalità per il pagamento, da parte degli interessati, degli eventuali oneri per il rilascio della *card* di cui al comma 4.

Elenco degli Emendamenti

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
4.1	L'articolo è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	
4.2	Il comma 1 è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	
4.3	Il comma 2 è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	
4.4	Il comma 3 è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	
4.5	Il comma 4 è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	
4.6	Il comma 5 è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	
4.7	Il comma 6 è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	

VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:

Approvato

Approvato con emendamenti

Non Approvato

Testo del disegno di Legge

Art. 5.

Disposizioni attuative e finali. Clausola di neutralità finanziaria

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale d'intesa con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della presente legge.

2. I titoli e le qualifiche acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge presso i centri di formazione professionale accreditati ai sensi della vigente disciplina dalla Regione e che risultino conformi agli *standards* prescritti dall'articolo 3, comma 2, costituiscono titolo idoneo all'iscrizione al Repertorio telematico di cui all'articolo 4 e sono riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE sull'intero territorio comunitario.

3. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.

Elenco degli Emendamenti

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
5.1	L'articolo è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	
5.2	Il comma 1 è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	
5.3	Il comma 2 è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	
5.4	Il comma 3 è soppresso	Greco G. Di Mauro Lombardo	

VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:

Approvato

Approvato con emendamenti

Non Approvato

Testo del disegno di Legge

Art. 6.
Norma finale

1. La presente legge è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Elenco degli Emendamenti

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO

VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:

Approvato

Approvato con emendamenti

Non Approvato

**DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO INTERNO
RELATIVE ALL'ESAME DEGLI EMENDAMENTI**

PRESENTAZIONE

Art. 112

1. Gli emendamenti devono essere presentati, dattiloscritti e firmati, prima dell'inizio della discussione generale del disegno di legge.

omissis

4. Prima della chiusura della discussione generale è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da quattro deputati o da un presidente di Gruppo parlamentare.

omissis

6. Dopo la chiusura della discussione generale è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da quattro deputati o da un Presidente di Gruppo parlamentare e si riferiscono ad altri emendamenti presentati ... o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'Assemblea ed abbiano specifico riferimento all'oggetto del disegno di legge.

VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA'

Art. 111

1 bis. Non possono essere presentati in Assemblea, se non dal Governo o dalla commissione o da un Presidente di Gruppo parlamentare, emendamenti che non siano stati presentati e ritenuti ammissibili nella competente commissione ovvero strettamente connessi con essi secondo l'insindacabile apprezzamento del Presidente.

2. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi od emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni dall'Assemblea adottate sull'argomento o estranei allo specifico oggetto della discussione. Il Presidente inappellabilmente decide, previa lettura.

Art. 112

3. Possono essere presentati emendamenti strettamente attinenti all'oggetto del disegno di legge in discussione. Tali condizioni si applicano anche alla presentazione di emendamenti da parte della commissione e del Governo.

Art. 113

1. Gli emendamenti che importino aumenti di spesa o diminuzione di entrate, debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla Commissione «Bilancio» perché esprima il suo parere entro il termine di ventiquattro ore.

**DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO INTERNO
RELATIVE ALL'ESAME DEGLI EMENDAMENTI**

ESAME

Art. 111

1 (Gli) emendamenti ... vengono discussi secondo l'ordine di presentazione, o secondo quell'ordine logico che il Presidente, inappellabilmente, reputa opportuno per la discussione.

Art. 112

5. Gli emendamenti presentati ai sensi dei commi precedenti (*cioè prima della chiusura della discussione generale*) sono esaminati dall'Assemblea ventiquattrore dopo la chiusura della discussione generale.

Art. 116

1. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo proposto e procede cominciando dagli emendamenti soppressivi e venendo quindi ai modificativi ed agli aggiuntivi.

Art. 121 *bis*

omissis

2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Qualora siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario; prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.

CORREZIONI

Art. 117

1. Prima della votazione finale la commissione, il Governo o un deputato possono richiamare l'attenzione dell'Assemblea sopra le correzioni di forma che siano opportune. L'Assemblea, sentito il proponente dell'emendamento o un altro in sua vece, delibera per alzata e seduta.

2. Sopra gli emendamenti già approvati, che sembrino inconciliabili con lo scopo dell'oggetto della deliberazione o con alcune delle sue disposizioni, possono proporsi le necessarie rettifiche.